

# **Ingresso di stranieri extra – UE titolari di permessi di soggiorno per studio, possibilità di inserimento in azienda**

**Daniela Rota**

**Luca Vozella**

**Area Lavoro e previdenza**

**Confindustria Bergamo**

## Indice dei quesiti

### *Cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari in condizione di regolarità*

#### *Assunzione*

1. È possibile assumere un lavoratore extra-UE con permesso di soggiorno per studio?
2. È possibile avere in azienda un lavoratore extra-UE con permesso di soggiorno per studio per un numero di ore superiore a 20?
3. Quale procedure deve essere attivata per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro?
4. Se lo studente lavoratore extra-UE, titolare di permesso di soggiorno per studio o formazione, ha terminato il percorso di studi in Italia o ha conseguito tutti i crediti formativi, posso assumerlo con un contratto superiore a 20 ore nelle more della conversione del permesso di soggiorno?
5. È possibile assumere uno studente comunitario?

#### *Tirocinio*

6. È possibile attivare un tirocinio con un cittadino extra-UE che possiede il permesso di soggiorno per studio?
7. E' possibile attivare un tirocinio per un cittadino straniero con permesso di soggiorno in scadenza e ricevuta appuntamento per rinnovo?
8. È possibile attivare un tirocinio con un cittadino UE?
9. Devo fare delle comunicazioni per informare dell'attivazione di un tirocinio?
10. Posso attivare un tirocinio extra-curriculare con un soggetto residente in un paese extra – UE che richiede un visto di ingresso?
11. Posso attivare un tirocinio curriculare a favore di un soggetto residente in un paese extra– UE che richiede un visto di ingresso?
12. Posso attivare un tirocinio curriculare / extra-curriculare con un soggetto residente in un Paese extra – UE esente visto per brevi soggiorni (fino a 90 giorni)?
13. Posso attivare un tirocinio curriculare/extracurriculare con un'università/Istituto dell'Unione Europea o extra - UE?

Il documento è stato redatto dal Servizio Stranieri – Area Lavoro e previdenza di Confindustria Bergamo.

Si ringraziano ITL di Bergamo e Provincia di Bergamo che hanno verificato le FAQ.

Aggiornamento: luglio 2024

## **Cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari in condizione di regolarità**

### **Assunzione**

#### **1. È possibile assumere un lavoratore extra-UE con permesso di soggiorno per studio?**

Sì, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione permette “l'esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane” nel rispetto del limite massimo di 1.040 ore annuali (art. 14 comma 4 DPR 394/1999 e successive modifiche)<sup>1</sup>.

Il datore di lavoro deve:

- richiedere: documento di identità (passaporto in corso di validità), C.F. italiano, permesso di soggiorno per motivi di studio (se il permesso di soggiorno è scaduto, è necessario richiedere anche la ricevuta dell'assicurata postale che attesta la richiesta di rinnovo nei tempi stabiliti dalla normativa);
- trasmettere (il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro) al competente Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione mediante l'invio telematico tramite gli appositi portali regionali (per la Regione Lombardia / Provincia di Bergamo: portale SINTESI. Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007).

Le comunicazioni inviate in modalità telematica sono valide per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali e pertanto non dovranno più essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazioni INAIL (DNA);
- comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo;
- comunicazione all'ENPALS dei lavoratori dello spettacolo;

Per quanto attiene lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro trova applicazione la medesima normativa in vigore per i lavoratori italiani.

#### **2. È possibile avere in azienda un lavoratore extra-UE con permesso di soggiorno per studio per un numero di ore superiore a 20?**

Sì, ma prima dell'assunzione, il titolare del permesso di soggiorno per studio o formazione deve richiedere la conversione del permesso di soggiorno (ai sensi dell'art 14 comma 6 del D.P.R. n.394/1999 e successive modifiche). Infatti, se lo studente - lavoratore intende svolgere un'attività di lavoro oltre i limiti sopra indicati, deve ottenere, prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro (modello Q) presso

---

<sup>1</sup> In provincia di Bergamo, per prassi, la norma è stata sempre interpretata in maniera prudenziale indicando che il lavoratore titolare di permesso per studio non possa essere assunto per più di 20 ore settimanali. Una recente nota dell'INL (n° 1074 del 24.05.2022) conferma questa indicazione. Secondo l'INL infatti, non è possibile superare il limite delle 20 ore settimanali nemmeno per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore (come previsto dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999).

lo Sportello Unico, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

### **3. Quale procedure deve essere attivata per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro?**

Ci sono differenti procedure per richiedere la conversione del permesso di soggiorno “da studio a lavoro” e dipendono dal fatto che lo studente abbia concluso o meno il percorso di studi in Italia.

#### *Ipotesi 1) studente che non ha completato il percorso di studi in Italia*

Il c.d. “decreto Cutro”(D.L. n. 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici (art. 6 comma 1 T.U. Immigrazione). La domanda va presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione compilando il modello VA (scaricabile dal sito: <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>)<sup>2</sup>.

#### *Ipotesi 2) studente che ha completato il percorso di studi in Italia*

Possono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote del decreto flussi solo gli studenti stranieri che conseguono in Italia una laurea triennale (3 anni, 180 crediti formativi), una laurea specialistica/magistrale (120 crediti formativi), un dottorato di ricerca, un master universitario di primo o secondo livello, un attestato o un diploma di perfezionamento cui si accede con il Diploma di laurea o con Laurea specialistica magistrale<sup>3</sup>. La domanda di conversione anche in questo caso va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione compilando il modello V2 (per la conversione da studio a lavoro subordinato) o il modello Z2 (per la conversione da studio a lavoro autonomo) a questo link: <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>.

### **4. Se lo studente lavoratore extra-UE, titolare di permesso di soggiorno per studio o formazione, ha terminato il percorso di studi in Italia o ha conseguito tutti i crediti formativi, posso assumerlo con un contratto superiore a 20 ore nelle more della conversione del permesso di soggiorno?**

No, l’assunzione con un contratto superiore a 20 ore settimanali può iniziare nel momento in cui lo studente ha ottenuto l’autorizzazione alla conversione dallo Sportello Unico e si reca all’ufficio postale per inviare tramite un “kit” la richiesta di conversione del permesso alla Questura competente. Solo con la ricevuta dell’assicurata postale della richiesta del permesso di soggiorno e la copia della documentazione inserita nel “kit” postale, è possibile l’assunzione del lavoratore con un contratto superiore a 20 ore (si veda anche la nota INL n° 1074 del 24.05.2022).

Tuttavia, sempre con più frequenza, studenti extra-UE titolari di permesso di soggiorno per studio, che hanno concluso i loro studi in Italia (dottorato o master universitario; laurea triennale o la laurea specialistica, diploma accademico di primo livello o di secondo livello, diploma di tecnico superiore) non richiedono la conversione del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione ma presentano richiesta di rinnovo del permesso attraverso un kit postale (allegando alla richiesta il certificato di studio e la DID del Centro per l’Impiego), come previsto dal decreto legislativo n. 71/2018.

Si conferma che, nell’attesa della convocazione in questura per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, è eventualmente possibile iniziare a svolgere un’attività lavorativa con la sola ricevuta della

---

<sup>2</sup> Art. 14 comma 6 DPR 394/1999 e successive modifiche.

<sup>3</sup> Circolare Ministero dell’Interno protocollo n. 0001280 del 11/03/2009.

richiesta di permesso di soggiorno, previo invio dell'Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico). Inoltre, sentito il nostro Ispettorato al Lavoro e come ribadito dal sito ministeriale Integrazione Migranti<sup>4</sup>, in questo specifico caso, viene meno il limite delle 20 ore settimanali previsto per i permessi per motivi di studio.

## 5. È possibile assumere uno studente comunitario?

I cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino a tre mesi salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dallo Stato membro di provenienza (D.Lgs. n.30 del 6.02.2007).

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 30/2007 si applicano oltre che ai cittadini dei 27 Paesi dell'Unione Europea anche ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederazione Elvetica, San Marino.

Per un periodo superiore a tre mesi il diritto al soggiorno è riconosciuto:

- ai lavoratori subordinati o autonomi;
- agli studenti;
- a chiunque abbia risorse sufficienti per non pesare sull'assistenza sociale o l'assicurazione sanitaria.

Secondo il D.Lgs. n.30 del 6 febbraio 2007 queste persone non dovranno più richiedere la carta di soggiorno presso la Questura ma dovranno solo richiedere l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente presso il Comune di residenza che rilascerà una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Non sono previsti flussi di ingresso né altre particolari limitazioni all'assunzione, in quanto il par. 2 del Reg. CEE 1612/68 prevede che ogni cittadino di uno stato membro ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata in Italia e di esercitarla conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori italiani. L'art.4 del medesimo regolamento precisa che "quando in uno stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli stati membri sono considerati come lavoratori nazionali";

assunzione:

il datore di lavoro deve:

- a) accertarsi cautelatamente, se soggiornante da più di tre mesi, che il lavoratore abbia richiesto l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente presso il Comune di residenza. Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario dovrà allegare i documenti che attestano il suo diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. Dopo aver soggiornato in via continuativa per cinque anni in Italia, i cittadini comunitari acquistano il diritto al soggiorno permanente (questa condizione è certificata da un attestato rilasciato sempre dal Comune di residenza);
- b) procedere alla compilazione e sottoscrizione di una normale lettera di assunzione, comprensiva di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. n.152/97. Si ricordi che il Decreto legislativo n. 112/2008 ha abolito i libri paga e i libri matricola, istituendo il Libro unico del Lavoro (art. 39). Di conseguenza, è stata abrogata la disposizione che prevedeva la consegna, al lavoratore, della dichiarazione contenente i dati di iscrizione al libro matricola. Resta invece l'obbligo di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale obbligo tuttavia si intende assolto se il datore di lavoro

---

<sup>4</sup> <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3301/Conversione-del-permesso-di-soggiorno-da-studio-a-lavoro-Cosa-e-cambiato-con-il-decreto-Cutro>

consegna al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della lettera di assunzione contenente tutte le informazioni richieste dal D. Lgs n. 152/1997 (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000).

- c) trasmettere (il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro) al competente Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione mediante l'invio telematico tramite gli appositi portali regionali (per la Regione Lombardia / Provincia di Bergamo: portale SINTESI. Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007).

Le comunicazioni inviate in modalità telematica sono valide per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali e pertanto non dovranno più essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazioni INAIL (DNA);
- comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo;
- comunicazione all'ENPALS dei lavoratori dello spettacolo;

Per quanto attiene lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro trova applicazione la medesima normativa in vigore per i lavoratori italiani.

### Tirocinio

#### **6. È possibile attivare un tirocinio con un cittadino extra-UE che possiede il permesso di soggiorno per studio?**

Si, un cittadino extra – UE che possiede il permesso di soggiorno per motivi di studio è considerato regolarmente soggiornante in Italia. Gli indirizzi regionali in materia di tirocini, affermano infatti che i tirocini attivabili secondo le indicazioni ivi contenute possono essere rivolti *“ai cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.”*<sup>5</sup>

#### **7. E' possibile attivare un tirocinio per un cittadino straniero con permesso di soggiorno in scadenza e ricevuta appuntamento per rinnovo?**

Il cittadino straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha, in attesa di una risposta ufficiale alla sua istanza, i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, in particolare può svolgere attività lavorativa, procedere all'iscrizione anagrafica, nonché all'iscrizione al SSN.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tale indicazione è confermata anche dalla FAQ n. 4.11 di Regione Lombardia, la quale afferma che *“è anche possibile attivare tirocini extracurricolari a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea ma già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR 7763 del 17 gennaio 2018 - Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini”* Tutte le FAQ sono rinvenibili al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218>

<sup>6</sup> Tale indicazione è rinvenibile anche all'interno delle FAQ predisposte da Regione Lombardia presenti al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218>

## 8. È possibile attivare un tirocinio con un cittadino UE?

Sì, gli indirizzi regionali in materia di tirocini contenuti nell'allegato A della DGR 7763 del 17 gennaio 2018 si applicano a tutti i cittadini dell'Unione europea. Si faccia attenzione, tuttavia, al soggetto che svolge il ruolo di soggetto promotore per il quale si rinvia alla successiva FAQ n. 13.

## 9. Devo fare delle comunicazioni per informare dell'attivazione di un tirocinio?

La DGR 7763 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto gli "Indirizzi regionali in materia di tirocini", al punto 3.5 dell'allegato A, con riferimento ai tirocini extra-curricolari, afferma che "i tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006."

Diversamente, i tirocini curricolari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Laddove prevista, la comunicazione dovrà essere effettuata dal soggetto ospitante, il quale però ha la facoltà di delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

## Cittadini extra – UE residenti all'estero

### 10. Posso attivare un tirocinio extra-curricolare con un soggetto residente in un paese extra – UE che richiede un visto di ingresso?

Per quanto riguarda i cittadini stranieri extra-UE residenti all'estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di stage rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche) e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004<sup>7</sup>.

Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di un contingente triennale determinato. Alla domanda di visto va allegato il progetto di tirocinio, il quale deve essere prima debitamente vistato dall'autorità competente ai sensi dell'ordinamento della Regione nel cui territorio si svolgerà il tirocinio. La Regione è anche competente della verifica della disponibilità della "quota".

Per quanto riguarda la Regione Lombardia si rimanda all'allegato A) INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO (Allineamento alle Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016).

In particolare l'allegato A riporta che i **soggetti beneficiari** sono "le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i

---

<sup>7</sup> Tale indicazione è confermata anche dalla FAQ n. 4.11 di Regione Lombardia la quale afferma che: "i cittadini non comunitari (nazionalità extra UE) residenti all'estero che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono attivare un tirocinio in Italia tramite una specifica procedura disposta dalla normativa regionale (DGR 4732 del 22.01.2016 e d.d.u.o.909 del 12.02.2016)". Tutte le FAQ sono rinvenibili al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218>

12 mesi dalla presentazione della domanda". Solo queste persone "possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine. Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al titolo "Durata del tirocinio".

Regione Lombardia ha confermato ai nostri uffici che "se il tirocinante non ha ancora conseguito il titolo di studio ed il titolo è fondamentale per il tirocinio, ovvero il tirocinante ha altro titolo di studio conseguito da più di 12 mesi, non può presentare la domanda".

La durata dei tirocini formativi può essere da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.

Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di:

1. **6 mesi** per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale almeno "quadriennale" del sistema IFP regionale;

2. **12 mesi** per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);

3. **12 mesi** per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

I cittadini extra-UE che entrano in Italia non seguendo questa procedura e i datori di lavoro che li ospitano in tirocinio violano le norme sull'immigrazione sopra descritte per cui, in caso di verifiche ispettive, oltre alle sanzioni amministrative potrebbero avere anche alcune sanzioni penali.

### ***Violazioni penali previste dal D. Lgs n. 286/1998 e successive modifiche***

#### ***Art. 12, comma 1 e 3: Favoreggiamento immigrazione clandestina.***

Chiunque, ai sensi dell'art. 12, comma1, del T.U., favorisca l'ingresso irregolare di stranieri in Italia o compia atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, sarà punito con la reclusione da anni 1 ad anni 5 e con la multa pari ad € 15.000,00 per ogni persona. Tale reato è di grande rilevanza ed introduce la punizione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e verso altri Stati cui la persona non è cittadina e non ha il titolo di residenza permanente.

#### ***Art. 12, comma 5: Favoreggiamento, con ingiusto profitto, della permanenza illegale dello straniero.***

Il reato si concretizza quando lo straniero è già presente nel territorio italiano e vi permane illegalmente e vi sia qualcuno che da questa condizione vi tragga un ingiusto profitto favorendo la permanenza illegale del medesimo. La pena prevista è la reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 15.493 euro; se il fatto è commesso in concorso da 2 o più persone ovvero riguarda la permanenza di 5 o più persone, la pena è aumentata da 1/3 alla metà.

#### ***Art. 12, comma 5 bis: Alloggio o cessione di immobile a straniero clandestino o irregolare.***

Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o rinnovo del contratto di locazione, soggiace alla pena di reclusione da mesi 6 ad anni 3.

#### ***Art. 22, comma 12: Occupazione irregolare di lavoratori stranieri.***

Chiunque occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ovvero nei casi di permesso scaduto, revocato o annullato, soggiace alla pena di reclusione a mesi 6 ad anni 3 e multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

**11. Posso attivare un  tirocinio curricolare  a favore di un soggetto residente in un paese extra- UE che richiede un visto di ingresso?**

No, le linee guida di Regione Lombardia prevedono che il tirocinio curricolare si possa attivare solo per un cittadino extra-UE già regolarmente soggiornante in Italia. Le linee guida per i soggetti residenti in un Paese extra-UE prevedono solo la possibilità di attivazione di un tirocinio extra-curricolare con alcune limitazioni (si rimanda alle FAQ n.12 e 13).

**12. Posso attivare un  tirocinio curricolare / extra-curricolare  con un soggetto residente in un Paese extra – UE  esente visto<sup>8</sup> per brevi soggiorni (fino a 90 giorni)?**

Si rappresenta a titolo esemplificativo un caso specifico in cui l'azienda viene contattata direttamente dallo studente extra-UE residente all'estero e iscritto presso un'università estera. Lo studente e le università estere chiedono la disponibilità alle nostre associate di ospitare in tirocinio - formazione per brevi periodi (2-3 mesi) gli studenti iscritti presso le loro facoltà predisponendo un "internship agreement", tra Università straniera e azienda italiana ospitante, come documentazione sufficiente al rilascio di un visto per formazione.

Si conferma che l'unica procedura di ingresso possibile è quella prevista dall'art. 27 lettera f) comma a) del T.U. sull'immigrazione (si rimanda al quesito n. 11), anche se nella prassi, non risulta utilizzata nella maggior parte dei casi, poiché secondo le linee guida di Regione Lombardia i candidati devono attestare un titolo di studio conseguito entro 12 mesi dalla richiesta. L'ingresso di uno studente universitario extracomunitario per lo svolgimento di un tirocinio senza che vi sia una convenzione con un ente promotore sarebbe sanzionata in sede ispettiva secondo le procedure illustrate nella FAQ n. 10 (come condiviso con l'ITL di Bergamo).

**Soggetto promotore**

**13. Posso attivare un tirocinio curricolare/extracurricolare con un'università/Istituto dell'Unione Europea o extra - UE?**

Indipendentemente dalla nazionalità del tirocinante e dalla sua residenza non è possibile attivare un tirocinio curricolare o extra-curricolare con un soggetto promotore estero, sia esso UE o extra-UE<sup>9</sup>.

Tuttavia, è possibile ricorrere a un soggetto promotore italiano tra quelli autorizzati (nel caso della Lombardia, a un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini – DGR 7763 del 17 gennaio 2018). In questo caso non si tratterebbe più dell'attivazione di un tirocinio curricolare bensì di un tirocinio extracurricolare. Per quanto riguarda la validità formativa del tirocinio

---

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo: sono "esenti visto" per soggiorni inferiori a 90 giorni Paesi extra-UE come USA, Albania (solo se in possesso di passaporto biometrico), Turchia, Argentina... per una verifica più precisa, si consiglia di visitare il sito Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: <https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>

<sup>9</sup> Regione Lombardia con la FAQ 12.4 apre alla possibilità di attivare in Italia un tirocinio curricolare promosso da un ente formativo estero. In questo caso la procedura di riferimento è la normativa sui tirocini del Paese in cui ha sede il soggetto promotore nel pieno rispetto della normativa italiana sui temi della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Tale possibilità comporta delle criticità operative per cui non è consigliato procedere in tale direzione.

nell'ambito del piano di studi, è necessario che l'ente formativo estero sottoscriva un accordo con i soggetti coinvolti, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità previste dal proprio ordinamento accademico<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Tale indicazione è rinvenibile anche all'interno della FAQ 12.5 predisposta da Regione Lombardia presente al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218/tirocinio-aggiornamento-faq-20210218>